

ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO

Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado

Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782

Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni fraz. del Comune di Amantea

Tel/Fax 0982.46232 e-mail : csic81800b@istruzione.it PEC : csic81800b@pec.istruzione.it

Codice IPA Univoco UFKHDM - Sito WEB ISTITUTO <http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/>

Con SEZ. ASSOCIATE :

CSAA818018 AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81804B CLETO

CSEE81801D AMANTEA CAMPORA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804LCLETO

CSMM81801C AMANTEA CAMPORA - CSMM81802D AIELLO C. -CSMM81803ECLETO

Ipotesi di Contratto : prot. N. 4462 del 11/12/2025

Contratto definitivo: prot. n. _____ del _____

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

(art. 30 – C.C.N.L. Scuola 2021 – sott. 18/01/2024)

Triennio 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027

A.S. 2025 – 2026

Data sottoscrizione dell'ipotesi: 11/12/2025

Data revisione: _____ verbale n. _____

Data sottoscrizione contratto definitivo: _____

Data trasmissione ARAN: _____

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 14,30, presso l'Istituto Comprensivo di Campora-Aiello, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 30 del C.C.N.L. del comparto scuola del 18/01/2024:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico sig. Giuseppe Cavallo

E

la rappresentanza RSU dell'IC di Campora-Aiello rappresentata dai sig.ri Fabio Girone, Muto Roando e Pizzuto Fortunata, sono presenti i seguenti rappresentanti territoriali Arlia Anna Maria per lo SNALS.

si stipula

il contratto integrativo di istituto definitivo.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

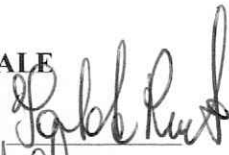
Il Dirigente pro-tempore: Giuseppe Cavallo :



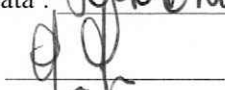
PARTE SINDACALE

RSU :

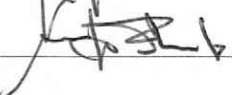
Pizzuto Fortunata :



Girone Fabio :



Muto Rolando :



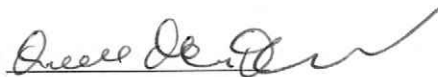
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS)

FLC/CGIL: Assente

CISL/SCUOLA : Assente

UIL/Scuola : Assente

SNALS/CONFSAL: Arlia Anna Maria



GILDA/UNAMS: Assente

ANIEF : Assente

Sommario	3
TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA	5
CAPO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1 -Finalità, campo di applicazione,decorrenza e durata	5
Art. 2 - Materie di contrattazione, di confronto e d'informazione	5
Art. 3 - Informazione	6
Art. 4 – Il Confronto	6
Art. 5 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e di interpretazione autentica	6
Art. 6 - Responsabilità Disciplinare	7
Art. 7 – Norma di salvaguardia	7
CAPO II	7
Determinazione dei criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro	7
Art. 8 – Campo di applicazione	7
Art. 9 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico	7
Art. 10 – Servizio di prevenzione e protezione	7
Art. 11 - Ruolo, compiti e diritti del RLS	7
Art. 12 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)	8
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	8
Art. 14 - Riunioni periodiche	8
Art. 15 - Rapporti con gli enti locali proprietari	8
Art. 16 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento	8
CAPO III	9
Criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90	9
Criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.	9
Art. 17 – Bachecca sindacale e documentazione	9
Art. 18 – Permessi sindacali	9
Art. 19 – Agibilità sindacale	9
Art. 20 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti	9
Art. 21 – Assemblee sindacali	9
Art. 22 – Modalità di convocazione delle assemblee sindacali	9
Art. 23 – Svolgimento delle assemblee sindacali	10
Art. 24 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto	10
Art. 25 – Incontro di inizio anno con il personale ATA	10
Art. 26 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)	11
CAPO IV	11
Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020	11
Art. 27 – Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero	11
Art. 28 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili	11
Art. 29 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali	11
Art. 30 – Criteri di individuazione del personale	11
Art. 31– Comunicazione del personale in occasione dello sciopero	12
CAPO V	12
Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare	12
Art. 32 - Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA	12
Art. 33 - Orario flessibile	12
Art. 34 - Orario plurisettimanale	13
Art. 35 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato	13
Art. 36 - Chiusura prefestiva	13
CAPO VI	14
Criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti	14
Art. 37 - La pianificazione della formazione di istituto	14
Art. 38 - La formazione d'ambito	14
Art. 39 - Risorse economiche per la formazione	14
CAPO VII	14
Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)	14
Art. 40 - Tipologia e modalità di comunicazione	14
Art. 41 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali	14
Art. 42 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)	14
Art. 43 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)	15
CAPO VIII	15
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica	15
Art. 44 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento	15
Art. 45 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento	15
Art. 46 Lavoro agile (cosiddetto smart working)	15
Art. 47 - Tecnologie nelle attività amministrative	17
CAPO IX	17
Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili	17

coincidenti con l'assemblea sindacale	17
CAPO X	17
Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa	17
Art. 48 – Risorse finanziarie disponibili	17
Art. 49 - Criteri per la ripartizione risorse del Fondo di Istituto (art. 78 comma 7 lett. a) CCNL 2019/2021 – art. 88 CCNL 2007)	17
Art. 50 - compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 78 comma 7 lett. b) CCNL 2019/2021);	19
I compensi sono erogati ai docenti di educazione fisica, in proporzione all'impegno orario documentato, sulla base del progetto di avviamento alla pratica sportiva.	19
Art. 51 - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 78 comma 7 lett. c) CCNL 2019/2021);	20
Art. 52 - incarichi specifici del personale ATA (art. 78 comma 7 lett. d) CCNL 2019/2021);	20
Art. 53- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art. 78 comma 7 lett. e) CCNL 2019/2021);	20
Art. 54 - utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019 (art. 78 comma 7 lett. f) CCNL 2019/2021);	20
Art. 55 - utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205/2017 (art. 78 comma 7 lett. g) CCNL 2019/2021);	20
Art. 56- utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021 (art. 78 comma 7 lett. h) CCNL 2019/2021);	20
CAPO XI	23
Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale. (art.30 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art.8 comma 7)	23
Art. 57 - Progetti PNRR, comunitari e nazionali.	23
Art. 58- Accesso ed assegnazione degli incarichi.	23
CAPO XII	24
(art.30 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art.8 comma 7)	24
Art. 59 - Criteri generali/dichiarazione per la valorizzazione del merito dei docenti	24
TITOLO SECONDO – MATERIE DI CONFRONTO	24
Art. 60 – Materie oggetto di confronto	24
CAPO I	24
(art.30 comma 9 lettera B1 CCNL Scuola 2019/2021)	24
Art. 61 – Articolazione dell'orario, flessibilità e sostituzione dei docenti assenti	24
Art. 62 - Riconoscimento economico della flessibilità organizzativa e didattica	25
Art. 63 – Particolari esigenze	25
CAPO II	26
I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art.30 comma 9 lettera B2 CCNL Scuola 2019/2021)	26
Art. 64 – Criteri per l'assegnazione alle classi e ai plessi	26
CAPO III	27
Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.30 comma 9 lettera B3 CCNL Scuola 2019/2021)	27
Art. 65- Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione	27
CAPO IV	27
I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art.30 comma 9 lettera B5 CCNL Scuola 2019/2021)	27
Art. 66 - Definizione e principi generali	27
Art. 67 - Destinatari	27
Art. 68 - Attività che possono essere svolte in lavoro agile o a distanza.	28
Art. 69 - Articolazione della prestazione in modalità agile o a distanza e diritto alla disconnessione	28
Art. 70 - Riservatezza e Privacy.	28

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 -Finalità, campo di applicazione,decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94 e s.m.i.

L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto Comprensivo Campora-Aiello e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.

Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.

Ai sensi dell'art.8 del CCNL 2019/21 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico potranno essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse. Gli stessi sono negoziati generalmente con cadenza annuale.

In caso contrario, conservano la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Materie di contrattazione, di confronto e d'informazione

In ossequio all'art. 30 del CCNL 2021 sono materia di contrattazione integrativa:

Con le prerogative di cui all'art.8 comma 6 (decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni):

- c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

Con le prerogative di cui all'art. 8 comma 7 (l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45):

- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
- c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

Sono materia di confronto ai sensi dell'art.6 (confronto):

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi
- b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Sono materia di Informazione ai sensi dell'art.5 (informazione)

- b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Art. 3 - Informazione

L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.

L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione relativa agli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Art. 4 – Il Confronto

“Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2021 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto”.

Nella Parte Seconda del presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.

Art. 5 – Procedure di raffreddamento, conciliazione e di interpretazione autentica

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del CCNL 2021.

Art. 6 - Responsabilità Disciplinare

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto integrativo il Titolo V (artt. 22-23-24-25-26-27-28-29) del CCNL 2021 Scuola sottoscritto in data 18/01/2024.

Art. 7 – Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

CAPO II

Determinazione dei criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro

(art. 30 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2019/2021, con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 8 – Campo di applicazione

Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in generale rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 9 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 10 – Servizio di prevenzione e protezione.

Il **Servizio di Prevenzione e Protezione** è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto interno o esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.

Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).

I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art. 11 - Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 12 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 13 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

I lavoratori fragili si fanno parte diligente per la sorveglianza sanitaria così come previsto dall'art.84 del DL 34/2020. Il datore di lavoro assicura *"la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio"*.

Art. 14 - Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR.

La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 15 - Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento ai Comuni di Amantea Campora San Giovanni – Aiello Calabro - Cleto.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.

L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 16 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione, in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

CAPO III

Criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90
Criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.
(art.30 comma 4 lettera C5 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 17 – Bacheca sindacale e documentazione

La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione. E', altresì, presente nella sede principale e su richiesta delle OOSS nei plessi, una bacheca sindacale di tipo "cartaceo". I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca, sotto la propria responsabilità e dopo aver informato il Dirigente scolastico, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale. Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per "l'affissione" nella bacheca sindacale on line.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Dirigente in caso di mancato recapito o malfunzionamento della casella del destinatario.

Art. 18 – Permessi sindacali

Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8- 9- 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.

La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 5 giorni.

Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 19 – Agibilità sindacale

Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 20 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti

La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.

Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 21 – Assemblee sindacali

La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.

Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.

Art. 22 – Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno 10 giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a quattro giorni.

La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria

adesione.

Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00 oppure dalle ore 14.35 alle ore 16.35.

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente.

E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno due giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 23 – Svolgimento delle assemblee sindacali

Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:

- Se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di una unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
- se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di una unità di assistente amministrativo in sede e di almeno due collaboratori scolastici in sede e di uno o due collaboratori in ciascuno degli altri plessi, in funzione delle classi e degli alunni presenti, per garantire la vigilanza agli ingressi.

Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Nei periodi di emergenza legata a fattori terzi, la scuola dovrà provvedere a mettere a disposizione delle OO.SS e/o della RSU la piattaforma informatica già prevista per le riunioni degli OO.CC. in remoto con la stessa tempistica e modalità adottata per gli incontri in presenza.

Art. 24 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:

- a) Contrattazione integrativa (art.30 comma 4 lettera c);
- b) Confronto (art. 30 comma 9 lettera b);
- c) Informazione (art. 30 comma 10 lettera b).

Le stesse sono state esplicitate nel CAPO I del presente TITOLO.

Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni.

Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

Gli stessi si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscono lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti. Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL sarà inviata la comunicazione per la convocazione, specificando la modalità di svolgimento e di invio del link di accesso alla piattaforma, almeno 5 giorni prima. La sottoscrizione avverrà in remoto successivamente all'invio del documento da sottoscrivere da parte dell'Istituzione scolastica in formato PDF, a cui seguirà, con lo stesso mezzo, la dichiarazione di sottoscrizione da parte delle OO.SS. e RSU.

Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 25 – Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art. 63 comma 1 del CCNL 2019/21 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all'art. 30, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA."

Art. 26 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio anche in altre sedi della medesima scuola ove vi sia necessità.

CAPO IV

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020
(Art.30, comma 5 del CCNL 2019/2021)

Art. 27 – Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.

I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000 PROTOCOLLO DI INTESA previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di prestazioni indispensabili che coincidono con i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio

Art. 28 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo sono individuati i seguenti contingenti di personale:

per le attività di cui al punto a)

- nr. 01 assistenti amministrativi;
- Nr. 01 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
- Nr. 01 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

per le attività di cui al punto b):

- nr. 01 collaboratori scolastici

Art. 29 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 30 – Criteri di individuazione del personale

I lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

1. volontarietà
2. rotazione

Art. 31– Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) tramite pubblicazione su sito web il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

CAPO V

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(art.30 comma 4 lettera C6 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 32 - Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA

Contestualmente alla definizione del piano dell'offerta formativa da parte degli organi collegiali e, precedentemente al confronto con la R.S.U. e le OO.SS., il dirigente scolastico e il direttore S.G.A. convocano la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e disponibilità del personale, per garantire equi carichi di lavoro e per valutare incarichi/assegnazioni in merito a:

- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
- articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
- utilizzazione del personale;
- individuazione delle attività aggiuntive, da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
- effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

Della riunione il Direttore SGA redige apposito verbale.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi formula, quindi, una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.

Art. 33 - Orario flessibile

Una volta stabilito l'orario di servizio (funzionamento) dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro.

Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigore, potranno essere prese in considerazione, durante l'anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.

La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall'altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche. L'art. 51 del CCNL 2007, ancora vigente, stabilisce in 36 ore di lavoro settimanali l'orario dei collaboratori scolastici, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive).

Se l'orario giornaliero supera le 6 ore, su richiesta del dipendente, deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti.

L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali di 7 ore e 12 minuti giornalieri o con diversa articolazione. Le suddette modalità possono essere adottate anche in maniera mista.

Alla luce di ciò, le parti prendono atto che l'IC di Campora-Aiello si caratterizza per una serie di necessità che consistono nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo:

- le necessità connesse al piano dell'offerta formativa (diversa distribuzione delle ore curriculari nei diversi plessi);
- le necessità connesse ai mezzi di trasporto e alla particolare conformazione del territorio;
- la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

Pertanto si rende necessaria la riorganizzazione flessibile dell'orario di servizio utilizzando margini di flessibilità da condividere nella riunione di inizio d'anno.

La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dall'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

- la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
- lo scambio dei reparti/plessi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio, volontario e senza oneri per l'Amministrazione;
- maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
- nei plessi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione prima tra i colleghi dello stesso Comune e quindi tra i colleghi in servizio nei plessi dei diversi Comuni o tra il personale che ha dato la propria disponibilità;
- sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche ai turni ordinari di lavoro.

Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio. si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e di uscita alle seguenti categorie di personale:

- Personale con certificazione di handicap grave (art.3c.3 L.104/92);
- Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3c.3 L.104/92);
- Genitori di figli di età inferiore ad anni 3.

Art. 34 - Orario plurisettimanale

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato.

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e quanto più possibile entro il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 35 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all'orario di lavoro in modo da rispettare i carichi settimanali previsti dal CCNL scuola. Il Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti disagi per l'organizzazione del servizio scolastico.

Anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate nei termini e nei modi.

Art. 36 - Chiusura prefestiva

Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura nelle giornate prefestive e interfestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- giornate di ferie o festività soppresses;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell'incertezza, saranno conteggiate come ferie.

CAPO VI

Criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti
(art.30 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 37 - La pianificazione della formazione di istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 38 - La formazione d'ambito

L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L'Istituto contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano Formativo d'ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze formative dell'istituto scolastico.

Art. 39 - Risorse economiche per la formazione

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle necessità dei diversi settori. A tal fine si individuano tre macro settori:

- Amministrazione e contabilità
- Supporto alla didattica, pulizia e igiene.
- Didattica

Non ritenendo significativa la distribuzione in proporzione al numero dei lavoratori per i tre macro settori, si ritiene utile prevedere una suddivisione che dia preminenza all'attività didattica.

CAPO VII

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

(art.30 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 40 - Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 41 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

Art. 42 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.

I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti

organizzativi, in caso d'urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 43 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

CAPO VIII

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

(art.30 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Art. 44 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.

I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo.

Art. 45 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione non riduca sensibilmente l'ora di lezione oltre i dieci minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento.

Il collegio si è spesso espresso a favore della compilazione cartacea del registro di classe, tanto sia per ragioni tecniche che per ragioni legate alle politiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi, le parti concordano con quest'ultima determinazione.

Art. 46 Lavoro agile (cosiddetto smart working)

Smart working – lavoro agile

Lo smart working costituisce una modalità flessibile e semplificata di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, per cui la prestazione lavorativa potrà essere espletata, per un numero di giorni alla settimana, al di fuori dalla propria abituale sede di lavoro, generalmente, presso, l'abitazione del lavoratore.

Quali criteri di accesso al lavoro agile si prevedono le seguenti precedenza:

- dipendenti in situazioni di fragilità con gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, attestata dal medico competente (Direttiva Zangrillo 29 dicembre 2023)
- lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (LEGGE 22 maggio 2017, n. 81)
- maggior tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro
- rotazione del personale con medesimi requisiti

Durata dello smart working.

Lo smart working è attivato previa richiesta del lavoratore, se previsto dalla normativa in materia, sempreché sia compatibile con la specificità della prestazione lavorativa. In alcuni casi è disposto per legge.

La prestazione lavorativa in smart working non può superare l'orario ordinario di lavoro previsto dal CCNL, salvo accordi diversi per il lavoro straordinario.

Luogo della prestazione.

La prestazione lavorativa in smart working si svolgerà presso il domicilio o altro luogo privato diverso dall'abituale abitazione del lavoratore, senza oneri di missione comunque denominati, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico. La sede di lavoro principale dell'Istituto rimane il luogo per l'espletamento di ogni altra pratica ad esso connesso.

Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete.

Per effettuare la prestazione lavorativa "smart work" risulta sufficiente la dotazione di un notebook computer portatile, personale o aziendale, con i necessari software. Per la didattica a distanza o integrata i docenti utilizzano le attrezzature a disposizione.

Il lavoratore e il datore di lavoro si impegnano al rispetto delle norme sulla sicurezza.

Il lavoratore si impegna ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a disposizione esclusivamente per fini lavorativi e nel rispetto delle relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In particolare il lavoratore si impegna a :

1. usare un pc/tablet in modo esclusivo o che abbia almeno un account dedicato e protetto da PSW;
2. accedere ai software utilizzando password sicure che devono sempre essere immesse ad ogni accesso e mai salvate;
3. usare un pc/tablet dotato di antivirus aggiornato e verificare che l'antivirus sia aggiornato e funzionante;
4. non salvare nessun dato sul pc se non in forma temporanea per poi essere cancellato.
5. se si usano files di tabelle con nomi cognomi mail telefono, non salvarli mai sul pc/tablet di casa; se questi files sono inviati via mail, lasciarli solo temporaneamente nella casella mail;
6. ogni volta che si lavora a casa con fascicoli cartacei o raccoglitori: se possibile portare a casa una scansione e non l'originale

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede di cui allo smart work disciplinato dal presente accordo si utilizza quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless).

Normativa applicabile.

Nel corso del periodo durante il quale il lavoratore presterà l'attività con la modalità smart work, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale per quanto applicabile e di quella specifica relativa allo smart work.

Collocazione della giornata di smart work e orario di lavoro.

L'organizzazione orario è flessibile, tuttavia, ove ciò dovesse essere necessario la collocazione delle ore nella giornata e nella settimana di smart work sarà concordata col direttore dei servizi generali ed amministrativi o col dirigente scolastico in funzione delle necessità d'ufficio e in base al servizio da erogare.

La prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al ruolo/funzione di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale tipica della prestazione lavorativa e del ruolo stesso.

Prestazione

La prestazione lavorativa resa in forma di smart work comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, di disciplina, di dignità e moralità.

Durante l'orario di lavoro effettuati in smart work il lavoratore sarà raggiungibile sia via telefono che in connessione. In ogni caso, è diritto del lavoratore disconnettersi dopo l'orario di lavoro e nei termini e modi previsti dal diritto alla disconnessione di cui agli articoli precedenti.

In caso di impossibilità ad eseguire la prestazione lavorativa in smart work il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.

Il monitoraggio delle attività di smart work saranno effettuate dal direttore dei servizi generali ed amministrativi o dal dirigente scolastico con le modalità che saranno concordate.

Riservatezza e Privacy.

Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali. Lo scambio delle stesse dovrà avvenire in modo riservato. Il lavoratore avrà cura di custodire le informazioni sul sistema informativo dedicato e protette da password o da ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Il lavoratore nella qualità di "incaricato" del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza.

In particolare:

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel suo luogo di prestazione fuori sede;
- deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la sede di lavoro;

- qualora, invece, in via d'eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il luogo della prestazione lavorativa in smart work materiale cartaceo, contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in luoghi non accessibili agli altri.

Art. 47 - Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008).

CAPO IX

Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale

(art.30 comma 4 lettera C10 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art. 8 comma 6)

Per la regolamentazione generale delle assemblee sindacali si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 31 del CCNL 2019/2021.

Preso atto che la contrattazione d'istituto deve stabilire la quota e i nominativi del personale tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, si stabilisce che sono attività indifferibili:

i servizi di segreteria;

i servizi di vigilanza nel plesso dove è presente l'ufficio di dirigenza e di segreteria e nei plessi che possono garantire il servizio scolastico per la non adesione di tutti i lavoratori.

Alla luce di ciò si stabilisce che per la segreteria è necessaria una unità di personale che garantisca i servizi minimi indifferibili.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, per favorire la necessaria vigilanza degli alunni nei plessi, il numero minimo delle unità in servizio nell'arco temporale dell'assemblea viene stabilito nella metà del personale assegnato al plesso con minimo una unità per plesso. In caso di adesione completa del personale del plesso non è necessario garantire la vigilanza.

Il personale che deve restare in servizio durante le assemblee sindacali per garantire la suddetta sorveglianza è scelto mediante sorteggio, garantendo la rotazione annuale o se necessario pluriennale.

CAPO X

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

(art.30 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art.8 comma 7)

Art. 48 – Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- Finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
- Finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIM;
- Risorse per la pratica sportiva;
- Risorse per la premialità della permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio e progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa Agenda Sud (CCNI MOF 2024 art. 7 comma3);
- Valorizzazione personale scolastico (ex art.1 comma 126 Legge 107/15) attribuite al FIS come da successivo articolo;
- Attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II grado);
- Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- Formazione del personale;
- Alternanza scuola lavoro;
- Progetti nazionali e comunitari;
- Funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
- Eventuali residui anni precedenti.

Art. 49 - Criteri per la ripartizione risorse del Fondo di Istituto *(art. 78 comma 7 lett. a) CCNL 2019/2021 – art. 88 CCNL 2007)*

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € **5.643,40** da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € **533,60** (lordo dipendente).

La quota rimanente del fondo dell'istituzione scolastica disponibile per le finalità di cui all'art. 78 comma 7 Lettera A di € **51.832,25** viene così ripartita:

- 70,00 % - pari ad € **36.282,58** al personale docente
- 30,00% - pari ad € **15.549,67** al personale ATA.

Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti siano destinate con detta proporzione ai docenti e dal personale ATA.

Il fondo destinato al personale Docente e A.T.A. con riferimento alle risorse disponibili, è ripartito su tutte le attività e i progetti, volti al miglioramento dell'offerta formativa, inseriti nel PTOF e deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato e concordando il limite massimo di impegno orario per ogni addetto di 300 ore ossia 1,5 ore di impegno aggiuntivo per giorno di lezione (circa 200 giorni di lezione come da calendario scolastico):

Le eventuali decurtazioni di somme assegnate da parte del MIM o del MEF, si faranno gravare in proporzione sulle diverse attività contrattate, seguendo la seguente priorità:

- decurtazione delle destinazioni vincolate per singolo piano gestionale ridotto;
- riduzione delle attività dell'art. 88 CCNL 2007 con il seguente ordine, lettera K, F, A, C, B, proporzionalmente tra il personale ATA e Docente.

Nel caso di maggiori assegnazioni con vincolo queste saranno assegnate per le destinazioni definite dal Ministero.

Nel caso di maggiori assegnazioni senza vincolo da parte del Ministero, le stesse saranno distribuite alla lettera A "Progetto flessibilità organizzativa e didattica" e alla lettera D "Progetto Flessibilità pre-scuola Progetto accoglienza" in proporzione a quanto già distribuito col presente contratto. In subordine costituiranno economie per l'anno scolastico successivo.

In fase di distribuzione ove dovessero registrarsi economie con vincolo e senza, le stesse saranno ripartite assegnandole in proporzione a quanto già contrattato alle attività che presentano sofferenza e ove necessario con la seguente priorità, ciò per soddisfare il maggior carico di lavoro per l'anno in corso:

- destinazioni con vincolo;
- attività dell'art. 88 CCNL 2007 con seguente ordine, lettera B, C, A, F, K, proporzionalmente tra il personale ATA e Docente.

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica:

TIPO FINANZIAMENTO	Lordo dipendente	Lordo Stato (32,70)
CM prot.n.9559 del 30/09/2025		
Fondo delle Istituzioni scolastiche	€ 44.305,36	€ 58.793,21
Incremento Indennità DSGA Parte variabile	€ 579,00	€ 768,33
Formazione obbligatoria docenti MOF art. 78, c. 7, lett. j) per il tempo superiore alle 80 ore	€ 2.539,89	€ 3.370,43
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 4.022,91	€ 5.338,40
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 2.921,18	€ 3.876,41
Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo	€ 2.546,22	€ 3.378,83
attività complementari di educazione fisica	€ 771,82	€ 1.024,21
valorizzazione del personale scolastico.	€ 9.992,78	€ 13.260,42
valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato piano AgendaSUD.	€ 1.926,80	€ 2.556,86
CM prot. n. 27170 del 18/11/2025		
CCNI a.s. 2025/2026 MOF art. 5 comma 1 per il personale ATA nota prot. n. 27170 del 18/11/2025 prestazioni aggiuntive disabili	€ 178,11	€ 236,35
CM prot. 47138 del 06/12/2025		
Incremento "incarichi specifici del personale ATA"	€ 153,38	€ 203,54
Incarichi specifici per l'assistenza agli alunni disabili ai sensi dell'art. 54, c.4 del CCNL	€ 517,17	€ 686,28
Indennità di direzione - parte variabile - DSGA a.s. 2023/2024	€ 380,00	€ 504,26
Indennità di direzione - parte fissa per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito il personale con incarico di DSGA nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2024	€ 143,17	€ 189,99
Incremento Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti	€ 622,99	€ 826,71
Incremento funzioni strumentali	€ 170,78	€ 226,63
Incremento una-tantum dell'indennità di direzione - parte variabile del DSGA per l'a.s. 2025/26	€ 375,40	€ 498,16
CM 54937 del 06/12/2025		
personale ATA gestione delle richieste di pensionamento e delle cessazioni d'ufficio a.s.s 2024/2025	€ 1.356,44	€ 1.800,00
Fondo Miglioramento dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche	€ 73.503,40	€ 97.539,01
FMOF somme per destinazione e assegnazioni		
FIS 2025/2026 - CM prot.n. 9559 del 30/09/2025	€ 44.305,36	€ 58.793,21
Funzioni strumentali nota 9559 del 30/09/2025 + nota 47138 del 06/12/2025	€ 4.193,69	€ 5.565,03
Incarichi specifici ATA nota 9559 del 30/09/2025 + nota 47138 del 06/12/2025	€ 3.591,73	€ 4.766,23
Ore eccedenti nota 9559 del 30/09/2025 + nota 47138 del 06/12/2025	€ 3.169,21	€ 4.205,54
Attività complementari di educazione fisica - CM prot.n. 9559 del 30/09/2025	€ 771,82	€ 1.024,21
Valorizzazione personale - CM prot.n. 9559 del 30/09/2025	€ 9.992,78	€ 13.260,42
valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche per almeno un triennio piano AgendaSUD - CM prot.n.9559 del 30/09/2025	€ 1.926,80	€ 2.556,86

MOF art. 5 comma 1 per il personale ATA nota prot. n. 27170 del 18/11/2025 prestazioni aggiuntive ai disabili	€ 178,11	€ 236,35
Incremento Indennità DSGA Parte variabile 2025/206 - CM prot.n.9559 del 30/09/2025 + Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025	€ 954,40	€ 1.266,49
Formazione obbligatoria docenti MOF art. 78, c. 7, lett. j) per il tempo superiore alle 80 ore - CM prot.n.9559 del 30/09/2025	€ 2.539,89	€ 3.370,43
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - incremento all'indennità di direzione - parte variabile - DSGA a.s. 2023/2024	€ 380,00	€ 504,26
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - indennità di direzione - parte fissa per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito il personale con incarico di DSGA nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2024	€ 143,17	€ 189,99
CM prot. 54937 del 06/12/2025 personale ATA gestione delle richieste di pensionamento e delle cessazioni d'ufficio a.s.s 2024/2025	€ 1.356,44	€ 1.800,00
TOTALE	€ 73.503,40	€ 97.539,01

Economie anni precedenti		
Economie FMOF 2024/2025 - 2555/12	€ 878,15	€ 1.165,31
Economie FMOF 2024/2025 - 2556/05 (economie FIS)	€ 1.875,66	€ 2.489,00
Economie FMOF 2024/2025 - 2556/06 (ore eccedenti)	€ 2,90	€ 3,85
Totale Economia FMOF anni precedenti	€ 2.756,71	€ 3.658,15

FIS come da nota MIUR 2025/2026	€ 44.305,36	€ 58.793,21
Valorizzazione personale 2025/2026	€ 9.992,78	€ 13.260,42
Totale economie anni precedenti	€ 2.756,71	€ 3.658,15
Incremento Indennità DSGA Parte variabile 2025/2026 prot.n.9559 del 30/09/2025 + Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025	€ 954,40	€ 1.266,49
Somma disponibile FIS 2025/2026	€ 58.009,25	€ 76.978,27

Indennità di Direzione al DSGA		
Indennità di direzione parte variabile N. 1 Istituti verticalizzati con almeno 2 punti di erog.	€ 825,00	€ 1.094,78
Complessità di direzione N. doc 89 e ATA 22 organico di diritto n. 112 x 34,50 (lord. Dip.)	€ 3.864,00	€ 5.127,53
Indennità di direzione SGA	€ 4.689,00	€ 6.222,30
Incremento Indennità DSGA Parte variabile 2025/2026 prot.n.9559 del 30/09/2025 + Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025	€ 954,40	€ 1.266,49
Indennità di Direzione al DSGA	€ 5.643,40	€ 7.488,79

Indennità di Sostituzione del Direttore SGA		
Quota fissa spettante al DSGA come rideterminata dall'art. 74 comma 2 CCNL 19/01/2024 tab. E1.1	€ 2.764,20	€ 3.668,09
quota variabile Indennità di direzione SGA a carico FIS	€ 4.689,00	€ 6.222,30
Totale Indennità annua di direzione DSGA	€ 7.453,20	€ 9.890,40
Compenso Individuale Accessorio AA 87,50 x 12 mensilità art. 74 comma 3 CCNL 19/01/2024 tab E1.4	€ 1.050,00	€ 1.393,35
Totale quota annua indennità di direzione spettante al sostituto per 12 mesi	€ 6.403,20	€ 8.497,05
Totale quota annua spettante per 1 giorno	€ 17,79	€ 23,60
Totale quota annua spettante per 30 giorni	€ 533,60	€ 708,09
Indennità di direzione SGA (parte variabile)	€ 5.643,40	€ 7.488,79
Indennità di sostituzione del DSGA	€ 533,60	€ 708,09
TOTALE DA ACCANTONARE PER INDENNITA' DI DIREZIONE E DEL SOSTITUTO	€ 6.177,00	€ 8.196,88

TOTALI FMOF 2025-2026		
Somma disponibile FIS 2025/2026 Art. 78 comma 7 Lettera A	€ 51.832,25	€ 68.781,40
Funzioni strumentali Art. 78 comma 7 Lettera C	€ 4.193,69	€ 5.565,03
Incarichi specifici ATA Art. 78 comma 7 Lettera D	€ 3.591,73	€ 4.766,23
Ore eccedenti Lettera F	€ 3.169,21	€ 4.205,54
Attività Pratiche Sportive fisica Art. 78 comma 7 Lettera B	€ 771,82	€ 1.024,21
valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche per almeno un triennio piano AgendaSUD	€ 1.926,80	€ 2.556,86
Formazione obbligatoria docenti MOF art. 78, c. 7, lett. j) per il tempo superiore alle 80 ore	€ 2.539,89	€ 3.370,43
CCNI a.s. 2025/2026 MOF art. 5 comma 1 per il personale ATA nota prot. n. 27170 del 18/11/2025	€ 178,11	€ 236,35
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - incremento all'indennità di direzione - parte variabile - DSGA a.s. 2023/2024	€ 380,00	€ 504,26
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - indennità di direzione - parte fissa per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito il personale con incarico di DSGA nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2024	€ 143,17	€ 189,99
CM prot. 54937 del 06/12/2025 . personale ATA gestione delle richieste di pensionamento e delle cessazioni d'ufficio a.s.s 2024/2025	€ 1.356,44	€ 1.800,00
TOTALE MOF DISPONIBILE PER I DOCENTI E ATA	€ 70.083,11	€ 93.000,29
TOTALE DISPONIBILE PER I DOCENTI E ATA + indennità di direzione e sostituto	€ 76.260,11	€ 101.197,17
TOTALE ASSEGNATO + ECONOMIE aa.pp:	€ 76.260,11	€ 101.197,17
A PAREGGIO	€ -	€ -

Art. 50 - compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 78 comma 7 lett. b) CCNL 2019/2021);

I compensi sono erogati ai docenti di educazione fisica, in proporzione all'impegno orario documentato, sulla base

del progetto di avviamento alla pratica sportiva.

Art. 51 - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 78 comma 7 lett. c) CCNL 2019/2021);

Le risorse sono divise equamente tra le funzioni strumentali individuate dal collegio dei docenti.

Art. 52 - incarichi specifici del personale ATA (art. 78 comma 7 lett. d) CCNL 2019/2021);

Le risorse sono assegnate ai collaboratori scolastici che non sono titolari della posizione economica ex art. 5 del CCNL 2005. Si terrà conto del maggior impegno in ambito amministrativo e del maggior impegno per i collaboratori che operano con gli alunni diversabili e con gli alunni dell'infanzia.

Art. 53- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (art. 78 comma 7 lett. e) CCNL 2019/2021);

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di 10 giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- Docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- Disponibilità a prestare ore eccedenti:
 - medesima classe del docente assente.
 - medesima disciplina del docente assente.
 - rotazione ed equità nel cumulo delle ore.

Art. 54 - utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019 (art. 78 comma 7 lett. f) CCNL 2019/2021);

Si rinvia al Capo dove è trattata la destinazione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 55 - utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205/2017 (art. 78 comma 7 lett. g) CCNL 2019/2021);

Si stabilisce che tutte le risorse per la valorizzazione del personale che non hanno specifico vincolo confluiscono prioritariamente nel fondo dell'istituzione scolastica. Tanto poiché nel fondo dell'istituzione scolastica sono previste le attività aggiuntive che richiedono un maggior impegno professionale e che sono retribuite con il compenso accessorio.

A fronte di risorse specifiche di cui all'art.1 comma 593 della legge n. 201/2017 che non possono essere integrate alle finalità di cui al primo comma del presente articolo, si procede alla distribuzione di queste tra i lavoratori che nel corso dell'anno scolastico hanno preso parte alle seguenti attività di formazione:

a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Il riparto avverrà in proporzione tra il numero di ore realmente documentate e quelle realmente retribuibili in base alla somma assegnata.

Art. 56- utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021 (art. 78 comma 7 lett. h) CCNL 2019/2021);

La presente finalità non rientra tra quelle della scuola poiché non ha plessi nelle piccole isole.

Ripartizione Personale Docente

Nominativo	ATTIVITA'	ORE	Importo O-raio Lordo dipendente	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato (32,70%)
Lettera A) COMMA 7 ART. 78 CCNL 18/01/2024 – FINALITA' GIA' PREVISTE DAL FIS (ART. 88 DEL CCNL 29/11/2007)					
Flessibilità organizzativa e didattica art.88 Lett. A					
Progetto flessibilità organizzativa e didattica scuola primaria					
	Attività di garanzia, prevenzione e sicurezza nell'erogazione del servizio scolastico nella scuola primaria	148	€ 19,25	€ 2.849,00	€ 3.780,62
TOTALE				€ 2.849,00	€ 3.780,62
Progetto flessibilità organizzativa e didattica SSIG					
	Attività di garanzia, prevenzione e sicurezza nell'erogazione del servizio scolastico nella scuola SSIG non quantificabile in ore	97	€ 19,25	€ 1.867,25	€ 2.477,84
TOTALE				€ 1.867,25	€ 2.477,84
TOTALE ART. 88 LETTERA A'				€ 4.716,25	€ 6.258,46
attività aggiuntive di insegnamento art.88 Lett. B					
Progetto competenze INVALSI scuola primaria					
13 addetti		90	€ 38,50	€ 3.465,00	€ 4.598,06
TOTALE ART. 88 LETTERA B				€ 3.465,00	€ 4.598,06
attività aggiuntive funzionali all'insegnamento art.88 Lett. D					
Progetto Flessibilità pre-scuola "Progetto accoglienza" - alunni IC Campora-Aiello					

		113,8088	€	19,25	€	2.190,82	€	2.907,22
						TOTALE	€	2.190,82
							€	2.907,22
Progetto : "Io viaggio perchè..." - Viaggi di istruzione 1 ore per un giorno - 2 ore al giorno per viaggio di tre giorni (6 viaggi di un giorno previsti 60 accompagnatori + 1 viaggio di 3 giorni previsti 3 accompagnatori)								
	Viaggi di un giorno previsti 60 accompagnatori	60	€	19,25	€	1.155,00	€	1.532,69
	Viaggio di tre giorni previsti 4 accompagnatori	18	€	19,25	€	346,50	€	459,81
						TOTALE	€	1.501,50
							€	1.992,49
Progetto Infanzia "Magiche atmosfere di festa"								
10 addetti		30	€	19,25	€	577,50	€	766,34
						TOTALE	€	577,50
							€	766,34
C'era una volta ... la sostenibilità ambientale								
6 addetti		12	€	19,25	€	231,00	€	306,54
						TOTALE	€	231,00
							€	306,54
Progetto CIC (Centro Informazione e Consulenza) - "Ascoltare prevenire informare"								
1 addetto	Ascoltare prevenire informare	25	€	19,25	€	481,25	€	638,62
						TOTALE	€	481,25
							€	638,62
Gran finale – Recital classi quinte Campora								
5 addetti		15	€	19,25	€	288,75	€	383,17
						TOTALE	€	288,75
							€	383,17
TOTALE ART. 88 LETTERA D								
						€	5.270,82	€ 6.994,38
Compensi ai collaboratori del dirigente art.88 Lett. F								
Collaboratori del dirigente scolastico								
2 addetti	Collaboratore del Dirigente Scolastico	210	€	19,25	€	4.042,50	€	5.364,40
						TOTALE	€	4.042,50
							€	5.364,40
TOTALE ART. 88 LETTERA F								
						€	4.042,50	€ 5.364,40
Ogni altra attività del PTOF art.88 Lett. K								
RESPONSABILI DI PLESSO								
Responsabili di plesso 18 ore per ogni plesso + 5 ore per ogni sezione/classe/pluriclasse se superiore a 1								
9 addetti	Responsabile di plesso Infanzia Campora S.G.	347	€	19,25	€	6.679,75	€	8.864,03
						TOTALE	€	6.679,75
							€	8.864,03
COORDINATORI DI CLASSE SS I G								
Coordinatori di classe 19 ore classi 1 e 2 - 24 ore classi terze								
12 addetti	Coordinatore di classe - 1A Campora SG	253	€	19,25	€	4.870,25	€	6.462,82
						TOTALE	€	4.870,25
							€	6.462,82
COORDINATORI DI CLASSE PRIMARIA								
Coordinatori di classe 7 ore - Coordinatori di pluriclasse 4 ore classi								
25 addetti	1 A Campora	145	€	19,25	€	2.791,25	€	3.703,99
						TOTALE	€	2.791,25
							€	3.703,99
TEAM per PNSD								
Animatore digitale 8 ore - Componente Team 4 ore								
1 addetto	Animatore digitale	8	€	19,25	€	154,00	€	204,36
3 addetti	Team digitale	12	€	19,25	€	231,00	€	306,54
						TOTALE	€	385,00
							€	510,90
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE								
Componenti aggiuntivi del NIV escluse le FS								
2 addetti	Componente NIV	8	€	19,25	€	154,00	€	204,36
						TOTALE	€	154,00
							€	204,36
REFERENTE MOLESTIE SESSUALI E DISAGI MOBBING E BURN-OUT								
1 addetto	Consigliera contro le molestie sessuali e disagi mobbing e burn-out	3	€	19,25	€	57,75	€	76,63
						TOTALE	€	57,75
							€	76,63
COMMISSIONE ORARIO								
30 ore plessi complessi - 20 ore plessi media complessità - 10 ore plessi non complessi								
8 addetti	Responsabili orario	90	€	19,25	€	1.732,50	€	2.299,03
						TOTALE	€	1.732,50
							€	2.299,03
RESPONSABILI DELLE STRUMENTAZIONI INFORMATICA								
5 ore plessi complessi - 3 ore plessi non complessi								
6 addetti	Responsabile strumentazioni	22	€	19,25	€	423,50	€	561,98
						TOTALE	€	423,50
							€	561,98
RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA								
5 ore plessi complessi - 3 ore plessi non complessi								
5 addetti	Responsabile biblioteca	19	€	19,25	€	365,75	€	485,35
						TOTALE	€	365,75
							€	485,35
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI								
5 ore per coordinatore								
6 addetti		30	€	19,25	€	577,50	€	766,34
						TOTALE	€	577,50
							€	766,34
COORDINAMENTO STRUMENTO MUSICALE								
1 addetto	Coordinamento strumento musicale	8	€	19,25	€	154,00	€	204,36
						TOTALE	€	154,00
							€	204,36
REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA								
1 addetto	Referente educazione civica	3	€	19,25	€	57,75	€	76,63
						TOTALE	€	57,75
							€	76,63
SEGRETARIO ESAMI DI STATO								
1 addetto	Segretario esami di Stato	9	€	19,25	€	173,25	€	229,90
						TOTALE	€	173,25
							€	229,90
TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI								
1 addetto	Docente in anno di formazione e prova Longo Elvira	4	€	19,25	€	77,00	€	102,18
							€	77,00
							€	102,18
Frutta e verdura nella scuola								
1 addetto	Referente progetto Frutta nella Scuola	3	€	19,25	€	57,75	€	76,63
						TOTALE	€	57,75
							€	76,63
Certificazione Cambridge								
2 addetti	Attività organizzativa Cambridge	6	€	19,25	€	115,50	€	153,27
						TOTALE	€	115,50
							€	153,27
Giochi matematici								
2 addetti	Giochi matematici	6	€	19,25	€	115,50	€	153,27
						TOTALE	€	115,50
							€	153,27

TOTALE ART. 88 LETTERA K		€	18.788,00	€	24.931,68
TOTALI LETTERA A) COMMA 7 ART. 78 CCNL 2024					
Totale lettera A) art.88 CCNL 2007		€	4.716,25	€	6.258,46
Totale lettera B) art.88 CCNL 2007		€	3.465,00	€	4.598,06
Totale lettera D) art.88 CCNL 2007		€	5.270,82	€	6.994,38
Totale lettera F) art.88 CCNL 2007		€	4.042,50	€	5.364,40
Totale lettera K) art.88 CCNL 2007		€	18.788,00	€	24.931,68
TOTALE LETTERA A) COMMA 7 ART. 78 CCNL 2024		€	36.282,57	€	48.146,97
Lettera B) COMMA 7 ART. 78 CCNL 18/01/2024 – Avviamento Pratiche Sportive					
Attività complementari di Ed. Fisica art.3 CCNI sul MOF 2025		20,0473	€ 38,50	€ 771,82	€ 1.024,21
TOTALE			€ 771,82	€ 1.024,21	
Lettera C) COMMA 7 ART. 78 CCNL 18/01/2024 – Funzioni Strumentali					
FS Area 1 - Gestione PTOF			€ 838,74	€ 1.113,01	
FS Area 2 - Area valutazione Nazionalee valutazione Scuola			€ 838,74	€ 1.113,01	
FS area 3 - Sostegno al lavoro dei docenti			€ 838,74	€ 1.113,01	
FS Area 4 - Supporto agli studenti			€ 838,74	€ 1.113,01	
FS Area 5 - Area alunni BES			€ 838,74	€ 1.113,01	
TOTALE		€ -	€ -	€ 4.193,69	€ 5.565,03
permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio (50%) e progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa Agenda Sud (50%) (CCNI MOF 2025 art. 7 comma 3)					
Progetto interdisciplinare di continuità per la dispersione implicita					
permanenza dei docenti nella medesima scuola per almeno un triennio (50%) circa 50 docenti		48,0935	€ 19,25	€ 925,80	€ 1.228,54
4 addetti	Continuità scuola progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa Agenda Sud "A caccia di competenze" scuola primaria - competenze in lingua madre 8 classi (13 ore 2A,13 ore 2B)	26	€ 38,50	€ 1.001,00	€ 1.328,33
TOTALE			€ 1.926,80	€ 2.556,86	
Lettera E) COMMA 7 ART. 78 CCNL 18/01/2024 – Ore Eccedenti					
Ore eccedenti					
29,28 ora scuola secondaria		53,0195	€ 29,28	€ 1.552,41	€ 2.060,05
20,21 ora scuola primaria		80	€ 20,21	€ 1.616,80	€ 2.145,49
TOTALE			€ 3.169,21	€ 4.205,54	
Formazione obbligatoria docenti MOF art. 78. c. 7, lett. j) per il tempo superiore alle 80 ore					
Formazione obbligatoria docenti MOF					
Formazione docenti oltre le 80 ore		131,94233	€ 19,25	€ 2.539,89	€ 3.370,43
TOTALE			€ 2.539,89	€ 3.370,43	
TOTALE DOCENTI			€ 48.883,98	€ 64.869,04	

Ripartizione Personale ATA

Nominati-vo	ATTIVITA'	ORE	Importo Oraio Lordo dipen-dente	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato (32,70%)
Lettera A) COMMA 7 ART. 78 CCNL 18/01/2024 – FINALITA' GIA' PREVISTE DAL FIS (ART. 88 DEL CCNL 29/11/2007)					
prestazioni aggiuntive/intensificazione di prestazioni lavorative - art.88 Lett. E					
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
prestazioni aggiuntive/intensificazione di prestazioni lavorative - art.88 Lett. E					
4 addetti	Intensificazione per supporto alle attività FFSS Intensificazione particolare complessità pratiche connesse con l'auto-nomia e conseguente maggior carico di lavoro	400	€ 15,95	€ 6.380,00	€ 8.466,26
TOTALE				€ 6.380,00	€ 8.466,26
COLLABORATORI SCOLASTICI					
intensificazione di prestazioni lavorative - art.88 Lett. E					
21 addetti	Intensificazione per attività ausiliarie	586,88541	€ 13,75	€ 8.069,67	€ 10.708,46
	- carico lavoro ufficio di segreteria e presidenza			€ -	€ -
	- assistenza alunni infanzia/ primaria e diversabili			€ -	€ -
	- Piccola manutenzione strutturale			€ -	€ -
	- Manutenzione straordinaria arredi scolastici			€ -	€ -
	- Attività di supporto trasferimento plessi			€ -	€ -
	- Intensificaz. attività lavorativa per sostituzione colleghi assenti			€ -	€ -
	- Figura unica nel plesso			€ -	€ -
	- Turnazione interplesso			€ -	€ -
	- Supporto organizzativo traslochi			€ -	€ -
	- Cura magazzino e archivi			€ -	€ -
	TOTALE				€ 8.069,67
TOTALE ART. 88 LETTERA E				€ 14.449,67	€ 19.174,72
INCARICO AGGIUNTIVO - art.88 Lett. K					
ATTIVITA' AGGIUNTIVO - art.88 Lett. K					
21 addetti	Collaborazione attività didattiche e culturali Attività di supporto alle riunioni degli OOCC	80	€ 13,75	€ 1.100,00	€ 1.459,70
				€ -	€ -
				€ -	€ -
TOTALE ART. 88 LETTERA - K				€ 1.100,00	€ 1.459,70
Art. 54 CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 - ex ART. 40 comma 1, lettera D) CCNL del 19/04/2018					
Incarichi Specifici personale ATA					
INCARICHI SPECIFICI					
INCARICO SPECIFICO rapporto 1/2 tra coll.scol. e a.a. - per:					
2 addetti	Gestione informatizzata dei contratti, graduatorie e gestione stato giuri-dico			€ 897,97	€ 1.191,61
12 addetti	Assistenza e cura igiene personale alunni disabili e bambini infanzia			€ 2.693,76	€ 3.574,62
TOTALE				€ 3.591,73	€ 4.766,23

TOTALE Incarichi specifici	€ 3.591,73	€ 4.766,23
TOTALI LETTERA A) COMMA 4 ART. 40 CCNL 2018		
Totali lettera E) art.88 CCNL 2007	€ 14.449,67	€ 19.174,72
Totali lettera K) art.88 CCNL 2007	€ 1.100,00	€ 1.459,70
TOTALI LETTERA D) COMMA 4 ART. 40 CCNL 2018	€ 3.591,73	€ 4.766,23
CCNI a.s. 2025/2026 MOF art. 5 comma 1 per il personale ATA nota prot. n. 27170 del 18/11/2025	€ 178,11	€ 236,35
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - incremento all'indennità di direzione - parte variabile - DSGA a.s. 2023/2024	€ 380,00	€ 504,26
Nota MIM prot. 47138 del 06/12/2025 - indennità di direzione - parte fissa per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito il personale con incarico di DSGA nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 agosto 2024	€ 143,17	€ 189,99
CM prot. 54937 del 06/12/2025 - personale ATA gestione delle richieste di pensionamento e delle cessazioni d'ufficio a.s.s 2024/2025	€ 1.356,44	€ 1.800,00
TOTALE ATA	€ 21.199,12	€ 28.131,24

CAPO XI

Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

(art.30 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art.8 comma 7)

Art. 57 - Progetti PNRR, comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Traccia di lavoro:

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:

- Si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);

Ovvero,

- Tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna.
- Potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione.
- Evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte degli stessi lavoratori.
- Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 58- Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri generali quali ad esempio:

Criteri generali

Titolo di accesso

- Diploma/Laurea triennale/Laurea magistrale/Laurea specialistica.
- Esperienza specifica regolarmente attestata utile per l'accesso.

Ulteriori titoli di studio da valutare

- Diploma
- Laurea triennale
- Laurea magistrale/specialistica
- Dottorati di ricerca.
- Master specifici per il settore oggetto di selezione

Certificazioni

- Certificazioni nel settore oggetto di valutazione (linguistiche, informatiche, ecc...)
- Formazione specifica per il settore oggetto di selezione.

Esperienze specifiche

- Pubblicazioni
- Comprovate esperienze/competenze maturate nel settore specifico oggetto di valutazione.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se

retribuite con il FIS.

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

CAPO XII

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
(art.30 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2019/2021 con le prerogative di cui all'art.8 comma 7)

Art. 59 - Criteri generali/dichiarazione per la valorizzazione del merito dei docenti

Considerato che all'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 si prevede che *“Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”*.

Si stabilisce che i fondi della presente voce sono conglobati nel fondo dell'istituzione scolastica e vengono ripartiti senza altro vincolo tra il personale docente e ATA.

TITOLO SECONDO – MATERIE DI CONFRONTO

Art. 60 – Materie oggetto di confronto

L'art. 6 del CCNL 2019/2021 definisce il “confronto” come la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaurienti e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Al fine di condividere scelte strategiche determinanti per il benessere lavorativo e per l'efficacia del servizio, con lo spirito di favorire la massima partecipazione nell'organizzazione della complessità sistemica, nel rispetto delle prerogative sindacali, degli OCCC e delle attribuzioni normative, la parte pubblica e la parte sindacale, dopo ampio confronto, condividono le seguenti scelte strategiche riportate di seguito.

Le parti si riservano di ricorrere nuovamente allo strumento di cui all'art. 6 del CCNL scuola 2019/2021 qualora ve ne fosse necessità.

CAPO I

Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

(art.30 comma 9 lettera B1 CCNL Scuola 2019/2021)

Art. 61 – Articolazione dell'orario, flessibilità e sostituzione dei docenti assenti

L'orario di lavoro del personale docente e ATA è articolato in ossequio alle norme contrattuali nazionali, regionali e alla normativa primaria in materia. Il lavoro deve essere organizzato in modo da rispettare le esigenze del servizio scolastico.

Le “ore buche” sono ritenute accettabili se non superano le due ore qualora, ciò, si renda necessario per particolari esigenze organizzative.

Durante l'anno è possibile effettuare, anche con ordini di servizio momentanei e/o d'urgenza erogati per le vie brevi, lo spostamento temporaneo in classi/interclassi/sezioni diverse dei Comuni dell'IC di Campora-Aiello in ossequio al principio della flessibilità, tanto per sopperire a temporanee e straordinarie esigenze di riorganizzazione del servizio e anche per fronteggiare particolari esigenze dei docenti.

Scuola dell'Infanzia

La sostituzione dei docenti assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

Previo disponibilità del docente è possibile procedere con sostituzioni anche su plessi diversi (organico funzionale di istituto) e nell'ambito del plesso a sezione unica con cambi di turno anche tra giorni diversi.

Nel periodo non coperto da servizio mensa con orario ridotto l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo.

Accorpamento di sezioni nei limiti e con le prescrizioni di legge;

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- docente con ore a disposizione della stessa sezione;
- docente con ore a disposizione di altra sezione;
- recupero ore permessi brevi usufruiti;
- mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
- docente che nelle sue ore non ha la sezione presente a scuola o è sottodimensionata;
- docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità;
- previa adesione al progetto flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.

Scuola primaria

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- docente con ore a disposizione della stessa classe;
- recupero ore permessi brevi usufruiti della stessa classe;
- docente con ore a disposizione di altra classe;
- recupero ore permessi brevi usufruiti;
- mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
- docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
- docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità;
- previa adesione al progetto flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe;
- cambio del giorno libero.

Nel periodo non coperto da servizio mensa con orario ridotto l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo.

I docenti del potenziamento, poiché titolari dell'organico dell'autonomia, potranno essere impiegati per supplenze non superiori ai dieci giorni in tutti i plessi dell'Istituto per gli ordini di scuola per i quali sono abilitati e anche in ordini di scuola inferiore senza decurtazione delle spettanze o senza aggravio.

Scuola Sec. di 1° grado

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- docente con ore a disposizione della stessa classe;
- docente con ore a disposizione della stessa disciplina;
- recupero ore permessi brevi usufruiti della stessa classe e quindi della stessa disciplina;
- docente con ore a disposizione di altra classe o di altra disciplina;
- recupero ore permessi brevi usufruiti di altra classe o di altra disciplina;
- mancanza di attività didattiche programmate per le quali siano già impegnate le ore di compresenza e/o a disposizione;
- docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
- docenti di sostegno in caso di assenza alunni diversamente abili e solo in caso di necessità;
- utilizzo ore eccedenti in base alla disponibilità dichiarata;
- previa adesione al progetto flessibilità mediante rimodulazione dell'orario del docente e della classe.

Cambio del giorno libero a parità di monte orario disciplinare fruibile dagli alunni e a parità di orario mensile prestato dal lavoratore.

I docenti del potenziamento, poiché titolari dell'organico dell'autonomia, potranno essere impiegati per supplenze non superiori ai dieci giorni in tutti i plessi dell'Istituto per l'ordine di scuola per i quali sono abilitati e anche in ordini di scuola inferiore senza decurtazione delle spettanze.

Nel periodo non coperto da servizio mensa con orario ridotto l'orario di lavoro dei docenti può essere riformulato in funzione delle esigenze dell'intero istituto comprensivo.

Art. 62 - Riconoscimento economico della flessibilità organizzativa e didattica

Al personale Docente che attua la flessibilità organizzativa e didattica di cui agli articoli precedenti, a norma dell'art. 43 del CCNL scuola 2019/2021 e dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007, si attribuisce, ove possibile, un compenso in funzione dell'impegno e della prestazione effettuata o in alternativa del necessario recupero per il riposo.

I docenti e il personale impegnato nei viaggi di istruzione che ricadono nei giorni festivi hanno diritto al recupero compensativo dei giorni festivi al fine di garantire il necessario riposo psico-fisico.

Art. 63 – Particolari esigenze

Il personale che fruisce di leggi e norme sui congedi parentali, sulle tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l'Università, o che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, ove possibile, verranno accolte, in sede di assegnazione alle classi e ai plessi, senza penalizzare la precedenza di personale avente diritto ad una migliore assegnazione.

Dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione alle classi, ai plessi, alle sezioni, all'albo della scuola, i docenti e il personale ATA hanno cinque giorni di tempo per presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

Per il Congedo parentale fruito ad ore si calcola la riduzione oraria complessiva settimanale ovvero si stabilisce quanto spetta al personale richiedente il congedo di riduzione oraria in una settimana lavorativa e si distribuisce tale riduzione per ogni giorno lavorativo applicando una riduzione ad ore "intere". Così facendo si garantisce il diritto del richiedente il congedo, perché viene rispettato il monte ore complessivo di riduzione oraria a lui

spettante, e si eviterà (per quanto possibile) le frazioni di ora che, soprattutto per il personale docente, non salvaguarderebbero l'unicità dell'insegnamento e la possibilità di sostituzione del docente stesso.

Esempio:

Per il personale della scuola secondaria con una riduzione complessiva di 9 ore settimanali si ha diritto a: 1 ore e 48 minuti, che equivale alla riduzione per ogni giorno della settimana, moltiplicato per 5 giorni ossia 9 ore di riduzione a settimana.

Si potrebbe quindi prevedere una riduzione, su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, come di seguito prospettato:

- lunedì = 1 ora di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti);
- martedì = 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti);
- mercoledì = 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti);
- giovedì = 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti);
- venerdì = 2 ore di riduzione (invece che 1 ora e 48 minuti);
- sabato = giorno libero o settimana corta.

Il permesso breve di cui all'art. 16 del CCNL Scuola del 29.11.2007 è calcolato sul solo orario di lavoro (inteso unicamente come orario di lezione) che il docente interessato presta nel giorno richiesto. Tanto poiché ai sensi dell'art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: "...brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento".

Come da parere dell'ARAN, dunque, le ore per le attività collegiali non possono rientrare tra le casistiche per cui è possibile richiedere un permesso breve. Tuttavia, se l'impedimento dovesse manifestarsi tra l'orario mattutino e gli impegni previsti al pomeriggio le assenze devono essere adeguatamente giustificate e possono essere recuperate con attività di natura organizzativa, in coerenza con il dettato dell'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001, art. 28 del CCNL 2016/18 e dell'art. 1 c. 83 della legge n. 107 del 2015, le assenze dalle attività funzionali documentate con certificato medico possono non essere recuperate, a patto che siano state svolte le ore mattutine di lezione (orientamento ARAN n. 1819 del 02/02/2016).

La richiesta di recupero dei permessi orario da parte della scuola può intervenire anche senza preavviso, soprattutto laddove le esigenze di servizio si manifestassero nella stessa giornata lavorativa in cui si richiede il recupero del debito orario (orientamento ARAN n. 34584).

CAPO II

I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA.

(art.30 comma 9 lettera B2 CCNL Scuola 2019/2021)

Art. 64 – Criteri per l'assegnazione alle classi e ai plessi

Criteri ai quali ispirarsi nell'assegnazione alle sedi di servizio del personale.

Per i docenti:

1. rispetto della continuità educativo – didattica nella classe. Nel plesso e nel Comune ove possibile, tenendo conto di situazioni, legislazioni specifiche e dei successivi punti 2 e 7;
2. precedenza previste dal CCNI sulla mobilità con particolare riguardo ai diritti di cui all'art. 13 e dalla legge 104/1992;
3. diritto di precedenza nella scelta in base alla posizione in graduatoria;
4. assegnazione in riferimento alle specifiche competenze professionali, tenendo conto del successivo punto 7;
5. particolari e comprovate esigenze personali, incompatibilità ambientali che potrebbero incidere direttamente sulla ricaduta didattica;
6. i docenti possono essere assegnati anche su più classi, anche in più Comuni, secondo i principi dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'ottimizzazione che devono essere finalizzati al successo della Istituzione scolastica (CCNI mobilità 2022/2025 art.3 comma 5);
7. Possibilità data al dirigente di applicare la discrezionalità di assegnazione dei docenti alle classi e/o ai plessi in presenza di situazioni di complicate e dimostrate conflittualità e/o anomalie.
8. Per superare la rigida divisione tra docenti del potenziamento e docenti curricolari, prevedere, ove possibile, l'assegnazione di tutti i docenti alle classi/pluriclassi e ai plessi, e di conseguenza la possibilità di riformulare, previa disponibilità dei docenti interessati, l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio per fronteggiare situazioni di assenze temporanee e comunque non superiori ai 10 giorni con precedenza nei plessi assegnati.

Per il personale ATA:

- Assegnazione avendo riguardo a quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità con particolare riferimento ai diritti di cui alla legge 104/92 (previsione di legge).
- Assegnazione degli Assistenti Amministrativi/tecnici e Coadiutori all'area/settore di competenza secondo l'equa distribuzione dei carichi di lavoro previsti dal D.S.G.A;

- Se possibile riconferma del personale nell'area/settore ove ha già precedentemente prestato servizio avendo acquisito un Know-how utile all'istituzione scolastica;
- quando possibile mantenere la continuità nel servizio e/o nel plesso e nel Comune che segua i criteri di efficacia ed efficienza;
- assegnazione ai plessi in base all'incarico specifico (ex art.7 già retribuito);
- disponibilità a svolgere turni di lavoro che prevedono il prolungamento dell'orario di lavoro nei limiti dell'art. 63, 64, 65 del CCNL 2019/2021 come confermato, prevedendo un incentivo a discrezione del D.S sentito il parere del D.S.G.A.;
- particolari e comprovate esigenze personali, incompatibilità ambientali che potrebbero incidere direttamente sul servizio scolastico;
- si può tenere conto del diritto di graduatoria

CAPO III

Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

(art.30 comma 9 lettera B3 CCNL Scuola 2019/2021)

Art. 65- Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.

In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- Docenti che hanno minor numero di ore di formazione e di aggiornamento al fine di garantire pari opportunità;
- Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori DS, F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).
- Docenti che per posizione giuridica possono garantire maggiore continuità nella scuola e migliore ricaduta didattica.
- Infine e solo a parità di altre condizioni si terrà conto della posizione in graduatoria.

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza presentino relazione scritta al Collegio dei docenti di appartenenza.

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Gli stessi autonomamente e in piena libertà scelgono il proprio percorso formativo, ispirati dal piano della formazione deliberato dagli OOCC e in sintonia con gli indirizzi nazionali, nei limiti e nel rispetto dell'art. 44 del CCNL 2019/2021.

CAPO IV

I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi

(art.30 comma 9 lettera B5 CCNL Scuola 2019/2021)

Art. 66 - Definizione e principi generali

Il lavoro agile è una modalità di effettuazione della prestazione lavorativa finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile. E' necessario che sussistano i requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. In alcuni casi è disposto per legge.

Nell'organizzazione del lavoro agile si fa riferimento a quanto previsto nel Titolo III Capo I (artt. 11 – 12 – 13 – 14 -15), Capo II (art. 16) del CCNL 2019/2021.

Art. 67 - Destinatari

Le disposizioni in materia di lavoro a distanza si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo dell'istituzione scolastica.

Il lavoro agile e il lavoro a distanza sono stabiliti mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.

Essendo prestazione lavorativa ordinaria richiesta dal lavoratore non possono essere riconosciuti oneri di missione o di altra natura comunque denominati. La prestazione non può svolgersi in locali pubblici o aperti al pubblico. La sede di lavoro principale dell'Istituto rimane il luogo per l'espletamento di ogni altra pratica ad esso connesso.

In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni

e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso.

La prestazione lavorativa resa in forma di lavoro agile e a distanza comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza, di disciplina, di dignità e moralità.

Art. 68 - Attività che possono essere svolte in lavoro agile o a distanza.

Le attività che possono essere effettuate in lavoro agile o a distanza sono essenzialmente quelle di tipo amministrativo che non hanno bisogno di accesso a strumentazione e documentazione non remotizzabili. Tra le attività non conciliabili con il lavoro agile e a distanza rientrano ad esempio quelle che richiedono un uso costante e continuo dei fascicoli cartacei, che per loro natura sono coperti da privacy e non possono essere allontanati dagli uffici di segreteria; l'attività didattica e formativa che si svolge a contatto con gli alunni, che presuppone la vigilanza sugli stessi, nonché l'attività di riassetto dei locali e di sorveglianza degli alunni e dei locali.

Rientrano tra le attività espletabili a distanza gli incontri e le riunioni di lavoro che per loro natura non implicano obblighi di riservatezza e di vigilanza.

Art. 69 - Articolazione della prestazione in modalità agile o a distanza e diritto alla disconnessione

A integrazione di quanto stabilito nel CCNL 2019/2021 all'art. 14, al fine di garantire il diritto alla disconnessione, il lavoratore può essere contattato in modalità sincrona solo durante l'orario stabilito per la prestazione lavorativa.

In modalità asincrona, invece, è possibile inviare comunicazioni al lavoratore anche fuori dall'orario concordato per la prestazione lavorativa con il diritto del lavoratore di consultazione e riscontro solo durante il tempo riservato alla prestazione lavorativa agile o a distanza.

Per l'espletamento della prestazione lavorativa il lavoratore deve rendere disponibile un recapito telefonico, con utenza a lui intestata e un contatto mail per lo scambio di informazioni con l'ufficio e ove necessario con l'utenza.

Il lavoratore, altresì, si impegna ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a disposizione esclusivamente per fini lavorativi e nel rispetto delle relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In particolare il lavoratore si impegna a :

1. usare un pc/tablet in modo esclusivo o che abbia almeno un account dedicato e protetto da PSW;
2. accedere ai software utilizzando password sicure che devono sempre essere immesse ad ogni accesso e mai salvate;
3. usare un pc/tablet dotato di antivirus aggiornato e verificare che l'antivirus sia aggiornato e funzionante;
4. non salvare nessun dato sul pc se non in forma temporanea per poi essere cancellato.
5. se si usano files di tabelle con nomi cognomi mail telefono, non salvarli mai sul pc/tablet di casa; se questi files sono inviati via mail, lasciarli solo temporaneamente nella casella mail;
6. ogni volta che si lavora a casa con fascicoli cartacei o raccoglitori: se possibile portare a casa una scansione e non l'originale

Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede si utilizza quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless), non avendo l'istituzione scolastica la possibilità di stipulare contratti di fornitura intestati ai lavoratori per le proprie pertinenze.

L'organizzazione oraria è flessibile per il lavoro agile, mentre, per il lavoro a distanza, se necessario anche per il lavoro agile, la collocazione delle ore nella giornata e nella settimana è concordata col direttore dei servizi generali ed amministrativi o col dirigente scolastico in funzione delle necessità d'ufficio e in base al servizio da erogare.

La prestazione lavorativa si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al ruolo/funzione di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità temporale tipica della prestazione lavorativa e del ruolo stesso.

In ogni caso, è diritto del lavoratore disconnettersi dopo l'orario di lavoro e nei termini e modi previsti dal diritto alla disconnessione di cui al presente contratto.

In caso di impossibilità ad eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o a distanza il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro.

Il monitoraggio delle attività svolte in detta modalità sono effettuate dal direttore dei servizi generali ed amministrativi o dal dirigente scolastico con le modalità che saranno concordate.

Art. 70 - Riservatezza e Privacy.

Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui viene a conoscenza e sui quali opera. Lo scambio delle stesse dovrà avvenire in modo riservato. Il lavoratore ha cura di custodire le informazioni sul sistema informativo dedicato e protette da password o da ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Il lavoratore nella qualità di "incaricato" del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza.

In particolare:

- deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel suo luogo di prestazione fuori sede;
- deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la sede di lavoro;
- qualora, invece, in via d'eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il luogo della prestazione lavorativa a distanza materiale cartaceo, contenente dati personali, lo stesso dovrà essere riposto in luoghi non accessibili agli altri.

Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.

PARTE PUBBLICA

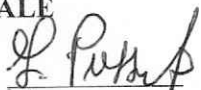
Il Dirigente pro-tempore: Giuseppe Cavallo :



PARTE SINDACALE

RSU :

Pizzuto Fortunata :



Girone Fabio :



Muto Rolando :



SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS)

FLC/CGIL: Assente

CISL/SCUOLA : Assente

SNALS/CONFSAL: Arlia Anna Maria



GILDA/UNAMS: Assente

ANIEF : Assente